



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio n. 1208 dell'anno 2019

Pendente tra

[REDACTED]

avv.GRANDINETTI PAOLO

parte attrice

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

avv.ti [REDACTED]

parte convenuta

contro

[REDACTED]

avv.ti [REDACTED]

parte terza chiamata

sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni di parte attrice [REDACTED]:

"IN VIA PRELIMINARE: - respingere l'eccezione di decadenza ex.art 126 Cod.Cons. sollevata dalle resistenti Se [REDACTED] in quanto tardiva e del tutto infondata; NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle resistenti Società [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] nella

causazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. P. [redacted] come descritti in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2055, 2043, 2050 e 1218 del Codice Civile, nonché ai sensi di quanto disposto dal Cod. Cons., e per gli effetti condannarle in solido fra loro al pagamento a favore dello stesso dell'importo di € 224.043,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso generali con rifusione altresì delle spese di cui all'accertamento tecnico preventivo acquisito al giudizio."

Conclusioni di parte convenuta Istituto Clinico Humanitas [redacted].

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis relictis, previe declaratorie del caso, così giudicare: In via preliminare Respingere l'eccezione di decadenza ex art. 126 Cod. Consumo sollevata da [redacted] e [redacted], in quanto tardiva e comunque infondata. Nel merito In via principale Respingersi ogni domanda formulata nei confronti dell'Ist. [redacted] e s.p.a. siccome infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni indicate in atti. In via subordinata In denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, previo contenimento delle stesse nel limite del giusto e del provato, dichiarare obbligate [redacted] l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare, per le ragioni tutte espresse in atti, l'Ist. [redacted] s.p.a. da ogni statuizione pregiudizievole e per l'effetto condannarle in via tra loro solidale e/o concorrente e/o alternativa, anche in via di regresso, a rifondere all'Ist. [redacted] s.p.a. quanto lo stesso fosse condannato a pagare all'attore per capitale, interessi e spese in forza dell'emananda sentenza. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali."

Conclusioni di parte convenuta [redacted].

"IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 126 del Codice del Consumo, dal diritto al risarcimento dei danni azionato dal Sig. P. [redacted] e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate nei confronti di [redacted]; NEL MERITO: 2) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di [redacted] e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate; IN OGNI CASO: 3) con vittoria di competenze e spese legali."

Conclusioni di parte convenuta [redacted].

"IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 126 del Codice del Consumo, dal diritto al risarcimento dei danni azionato dal Sig. [redacted] e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate nei confronti di [redacted]; NEL MERITO: 2) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di [redacted] e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate; IN OGNI CASO: 3) con vittoria di competenze e spese legali."

Conclusioni di parte terza chiamata [redacted].

"IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 126 del Codice del Consumo, dal diritto al risarcimento dei danni azionato dal Sig. [redacted] e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate nei confronti di [redacted]; NEL MERITO: 2) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di [redacted] e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate; IN OGNI CASO: 3) con vittoria di competenze e spese legali"

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di installazione di protesi all'anca difettosa e per infezione nosocomiale contratta durante il ricovero presso la clinica Humanitas.

Si costituivano [redacted], produttrice della protesi, [redacted], società importatrice, e [redacted], autorizzato alla chiamata in causa di [redacted], distributrice per l'Italia, che si costituiva ritualmente.

Con ordinanza del 1° ottobre 2020, il precedente Giudice Istruttore ordinava mutamento del rito e assegnava i termini di cui all'articolo 183. La causa era istruita documentalmente. Era acquisita la CTU resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.r.g. 1136/2017. All'udienza del 23 giugno 2023, la prima tenutasi, con modalità cartolare, dinanzi a questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo in seguito a provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 20.11.2023 la causa era rimessa sul ruolo, attesa la necessità di chiarimenti da parte dei CTU in ordine all'eventuale eziologia della metallosi per posizionamento errato della protesi in sede di intervento eseguito presso l'Ospedale di Pontremoli il 10.4.2006, evenienza paventata dal ctp di parte, dott. [REDACTED] (ctp di [REDACTED] e [REDACTED]), in ordine alla quale i CTU non avevano preso posizione.

In esito al decesso del medico legale in origine nominato, si rendeva necessaria l'individuazione di un nuovo consulente, che prestava il giuramento di rito all'udienza del 4.6.24.

Il 13.6.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190.

Il 10 aprile 2006 il [REDACTED] si sottoponeva a intervento di protesizzazione dell'anca sinistra, eseguito nel nosocomio di Pontremoli, con protesi metallo su metallo "Metasul Durum" prodotta dalla [REDACTED] importata dalla [REDACTED] e distribuita da [REDACTED].

Nel 2014, accusando dolori all'anca sinistra, il [REDACTED] si sottoponeva a una serie di esami diagnostici, dai quali emergeva l'usura dell'impianto protesico, con necessità di sostituzione e reimpianto. Si sottoponeva, pertanto, a un primo intervento eseguito presso l'[REDACTED] di Milano, a cui ne seguiva un secondo presso gli Istituti Ortopedici [REDACTED].

Richiamate le conclusioni dei CTU nel procedimento promosso con ricorso ex articolo 696 bis, il Picciolli rappresentava che la propria precaria condizione clinica (sfociata in accertamento di invalidità all'80%) era dovuta al verificarsi di una dispersione di ioni metallo di cromo e cobalto dalla protesi, evento responsabile del fallimento protesico e delle successive necessità terapeutiche, ascrivibili alla difettosità dell'impianto e alla sua precoce usura, nonché al verificarsi di un'infezione periprotetica, contratta presso l'ospedale [REDACTED], evitabile con una corretta gestione della terapia antibiotica e adeguato monitoraggio clinico. Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 110.867, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva ritenuto una temporanea inabilità differenziale di tre mesi a totale e sei mesi a 50% e un danno biologico ascrivibile alla metallosi per 2/3 e all'infezione per 1/3, stimabile nella misura differenziale del 15%, muovendo dall'attuale menomazione accertata, non inferiore al 30%. Chiedeva, altresì, risarcimento del danno patrimoniale pari a € 478.420, derivante dalla perdita della capacità lavorativa, atteso il prepensionamento, a fronte di un reddito pari a € 69.232 annui, come da CU 2016, nonché € 3050 a titolo di spese per la consulenza tecnica, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, importo poi rimodulato in sede di precisazione delle conclusioni in complessivi € 224.043,00, oltre interessi e rivalutazione (a titolo di danno patrimoniale e non).

L'Istituto [REDACTED] chiamava in causa [REDACTED], richiamandosi alle risultanze del procedimento ex articolo 696 bis, in quanto, nella relazione finale, era dato atto che *"il paziente sviluppava un danno primariamente correlato all'impiego di una protesi metallo metallo difettosa in quanto andata incontro a precoce usura e condizionante un processo infiammatorio cronico periprotetico"*. In particolare, quindi, [REDACTED] in quanto distributore nel territorio nazionale del prodotto in questione, avrebbe dovuto rispondere del danno, unitamente a [REDACTED], quale produttore dello stesso, e [REDACTED], quale importatore.

Eccepeva, poi, l'inattendibilità delle valutazioni dei CTU e riteneva che il danno biologico andasse liquidato nella misura del 15% *"partendo dal punto zero"*, dovendosi escludere la possibilità di far gravare sul medico e sulla struttura sanitaria, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla loro condotta (la difettosità della protesi). Riteneva, infine, non

provato il danno da incapacità lavorativa specifica, non avendo il [REDACTED] dimostrato che la menomazione fisica avesse escluso o ridotto la capacità ad attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali e ambientali e altrimenti idonei alla produzione di fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. In proposito, anzi, le dichiarazioni dei redditi 2016 e 2017, rispettivamente, nel 2016 di € 66.422 e nel 2017 di € 63.152, risultavano sostanzialmente in linea con il reddito riferito dal [REDACTED] di € 69.232 relativo al 2005 (anno precedente a quello dell'intervento).

[REDACTED] ha preliminarmente eccepito la decadenza dal diritto azionato ai sensi dell'art. 126 decreto legislativo 206/2005 a far data dal 10 aprile 2016, in quanto l'intervento all'anca era avvenuto il 10 aprile 2006.

Nel merito, contestava, in primo luogo, la sussistenza del nesso di causalità, di cui non era stata fornita prova. Peraltro, ai sensi dell'articolo 118 lettera e) del codice del consumo, era da escludersi qualsiasi responsabilità del produttore, atteso lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento di messa in circolazione del prodotto. Invero, all'epoca di commercializzazione della protesi, la complicità non era né prevedibile né prevenibile, in quanto solo dal 2010 le Società Scientifiche ortopediche internazionali erano intervenute consigliando di sospendere l'impianto di tali protesi e il primo protocollo della SIOT per la prevenzione delle infezioni in chirurgia ortopedica risaliva al 2012. Di tali circostanze anche i consulenti tecnici d'ufficio avevano dato atto, sottolineando come, nel 2006, non vi fossero ancora studi sulla potenziale dannosità delle protesi (cfr. pagine 30 e 31 della relazione definitiva).

Evidenziava, inoltre, come i CTU non avessero dato conto dell'adeguatezza della tecnica operatoria impiegata, ignorando i rilievi del consulente di parte sul punto.

Contestava, infine, la quantificazione del danno biologico nella misura del 15%, operata dai CTU, nonché l'importo di € 110.867 (danno non patrimoniale originariamente richiesto dall'attore), non avendo il [REDACTED] specificato le relative modalità di calcolo, nonché la sussistenza del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, non essendovi prova che l'invalidità avesse inciso sulle capacità di guadagno, anche considerata l'erogazione per conto di Inps, a titolo di pensione anticipata, di importi che non avevano determinato alcuna sostanziale diminuzione di reddito.

Analoghe eccezioni e difese hanno dispiegato sia [REDACTED] che [REDACTED]

Deve, in primo luogo, esaminarsi l'eccezione preliminare di decadenza dal diritto al risarcimento da prodotto difettoso, sollevata in comparsa di costituzione e risposta da [REDACTED], di cui [REDACTED] ha rappresentato la tardività, rilievo a cui ha aderito anche [REDACTED]

Il regime della decadenza di cui all'articolo 126 del codice del consumo prevede che il diritto al risarcimento si estingua alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nell'UE hanno messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (laddove, invece, il giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile rileva unicamente ai fini della prescrizione). La decadenza è impedita, tra l'altro, dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua.

È lo stesso codice a definire in cosa consista la messa in circolazione del prodotto all'articolo 119, individuando il *dies a quo* nel momento della consegna all'acquirente, all'utilizzatore o a loro ausiliario, anche in visione o in prova, o consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.

Nel caso in esame, quindi, la messa a disposizione dell'utilizzatore può individuarsi nella data in cui la protesi è pervenuta presso l'ospedale di Pontremoli, ove il 10.4.2006 il [REDACTED] è stato sottoposto all'intervento di protesizzazione dell'anca sinistra, indicata dalla convenuta [REDACTED] nel 10.4.2006, giorno dell'intervento – data rispetto alla quale non vi è contestazione –.

La prima domanda giudiziale avanzata dal danneggiato è quella proposta a mezzo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato nel 2017 e, pertanto, spirati i 10 anni dalla messa in circolazione della protesi.

Nondimeno, tenuto conto della peculiare finalità conciliativa dell'istituto, la tempestività dell'eccezione di decadenza dovrà esaminarsi rispetto all'instaurazione della causa di merito.

Come correttamente rilevato dalla convenuta [redacted], la decadenza prevista dall'articolo 126 citato è posta nell'interesse del produttore: la previsione di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è definitivamente precluso, si comprende alla luce della naturale evoluzione tecnica del prodotto, di talché *"se non fosse prevista tale limitazione, il produttore sarebbe sempre ed ingiustamente responsabile"* (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione) e, d'altra parte, ben potrebbe contrattualmente prevedersi un termine decadenziale diverso, trattandosi di materia rientrante nella disponibilità delle parti. Conseguentemente, non si tratta di una decadenza rilevabile d'ufficio a mente dell'art. 2969 c.c., ma *ope exceptionis*.

Ai sensi del previgente articolo 702 bis comma 4, applicabile *ratione temporis*, il convenuto deve costituirsi, al più, entro i dieci giorni antecedenti all'udienza, mediante deposito in cancelleria della propria comparsa e proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

In esito a richiesta di autorizzazione da parte dell'Istituto [redacted] alla chiamata di [redacted] [redacted] la prima udienza, fissata per il 13.12.19, era differita al 28.4.20, ulteriormente rinviata d'ufficio in applicazione della normativa emergenziale al 25.9.20.

Con comparse tutte di analogo contenuto, nelle quali era sollevata l'eccezione di decadenza, si costituivano [redacted] in data 14.9.2020, [redacted] Ltd il 15.9.20 e [redacted] il 16.9.20.

Ne risulta, pertanto, che l'eccezione di decadenza è stata tempestivamente sollevata da [redacted] e da [redacted], ma non da [redacted], costituitasi tardivamente (nove giorni prima dell'udienza).

È necessario distinguere fra eccezione tempestiva ed eccezione tardiva: la parte decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni, infatti, non potrebbe recuperarla per fatto altrui, perché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza imposto dalla legge (cfr. in senso conforme, relativamente a eccezione di incompetenza territoriale, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5980 del 04/03/2020), pur potendo su di essa interloquire, come avvenuto nel caso di specie.

Conseguentemente, deve ritenersi tardiva l'eccezione dispiegata da [redacted] e solo rispetto a essa dovrà esaminarsi la ricorrenza dei presupposti per l'operatività del danno da prodotto difettoso. La responsabilità da prodotto difettoso dedotta dall'attrice in giudizio va ricondotta, invece, — rispetto alle convenute [redacted] e [redacted] — nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2043 c.c., che costituisce clausola generale residuale di responsabilità extracontrattuale.

La posizione di [redacted] (produttrice della protesi), [redacted] (importatrice) e [redacted] (distributrice per l'Italia)

Com'è noto, difettoso è il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze. Legittimato attivamente a invocare lo speciale regime della responsabilità (presunta) del produttore è la persona fisica che si sia trovata esposta a rischio derivante dal prodotto difettoso (non necessariamente rientrante nella categoria del "consumatore"). La vittima deve provare il danno sofferto, il difetto del prodotto, per tale intendendosi non lo specifico vizio di progettazione o fabbricazione, bensì l'insicurezza del prodotto, quale si è manifestata nell'uso a cui è destinato, e il nesso eziologico tra difetto e danno (cfr. Cassazione 12665/2013; si veda anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022).

In proposito, devono richiamarsi le risultanze della CTU medica svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nella quale si legge che *"L'usura e la corrosione delle superfici protesiche e il conseguente aumento dei livelli di ioni metallici è evenienza nota e temibile che deve essere tempestivamente riconosciuta per evitare gli effetti di una esposizione cronica: tossicità locale dei tessuti, infiammazione, reazioni dei tessuti molli, perdita ossea, alterazione della funzione renale, modulazione immunitaria, ipersensibilità, danni cromosomici, effetti teratogeni e malignità. Elevati livelli sierici di Cr > 17 µg/L (ng/mL) e di ioni Co > 19 µg/L (ng/mL), come riportato da De Smet*

e al., si associano comunemente a metallosi e devono essere considerati come un indice di mobilitazione dell'impianto o malfunzionamento per cui deve essere considerata la revisione chirurgica" (cfr. pag. 26 della relazione definitiva). E ancora **"La metallosi è da ritenere responsabile di una ridotta sopravvivenza dell'impianto (oltre il 90% delle protesi rimangono in loco per 10 anni) ed un aggravio di sofferenze e cure per il pz (correlabili alla procedura chirurgica di revisione resa necessaria per la sostituzione della protesi metallica difettosa). Ad aggravare la condizione anatomico-funzionale relata alla necessità di revisione protesica è insorta una infezione precoce dell'impianto protesico posizionato one stage presso l'Istituto Humanitas di Milano. L'infezione è stata precoce e come tale contratta in sala operatoria stante i tempi di manifestazione (dopo circa 40 giorni) e tenuto conto del noto aggravio di rischio infettivologico nelle metallosi. Censurabile la gestione del post operatorio considerando le condizioni cliniche del pz, piretico (con febbre anche > a 38°) nonostante il trattamento con tachipirina e gestito con terapia antibiotica per os di incostante somministrazione. Stante il rischio infettivo si ritiene che una corretta prestazione professionale avrebbe dovuto prevedere il posticipo del trattamento riabilitativo e l'effettuazione di una consulenza infettivologica a garanzia di un corretto trattamento del caso. Intempestiva pertanto la dimissione ospedaliera dall'Istituto"** (cfr. pagg. 29 - 30 della relazione definitiva).

In conclusione, **"Ne consegue che nel determinismo del danno al pz dovrà essere considerato non solo il danno dovuto all'utilizzo di una protesi fallace ma quello derivato dall'infezione in rapporto di preponderanza causale per [redacted] in quanto fornitore di protesi difettosa. L'infezione è invece da considerare responsabile del posizionamento di una protesi da revisione maggiormente invalidante per il soggetto."** (cfr. pag. 31 della relazione definitiva).

D'altra parte, i CTU evidenziano, altresì, che **"all'epoca dell'impiego della protesi metallo metallo (2006) non vi fossero ancora studi sulla potenziale dannosità della stessa (solo dal 2010 le Società Scientifiche ortopediche internazionali e nazionali sono intervenute consigliando di sospendere l'impianto di queste protesi)"** (cfr. pagg. 30 - 31 della relazione definitiva) e, quanto all'esperienza internazionale, **"Secondo il quotidiano Le Figaro le protesi difettose fabbricate dalla "DePuy Orthopaedics", filiale della statunitense Johnson&Johnson, sarebbero rimaste in vendita in Francia fino al 2010, nonostante fossero state ritirate dai mercati americano e australiano già l'anno precedente"** (cfr. pag. 27 della relazione definitiva).

I rilievi mossi alla CTU prendono in esame la sussistenza di un difetto del prodotto (**"tutte le protesi a grande diametro metallo-metallo, indipendentemente dall'azienda produttrice e fatta eccezione per la DePuy, hanno presentato sovrapponibili tassi di revisione, cosicché la sicurezza della protesi Durom non sarebbe dunque diversa, né inferiore, rispetto agli altri esemplari della medesima serie"** - cfr. pag. 7 della comparsa [redacted] e il nesso eziologico (**"i CCTTUU non hanno espressamente risposto al quesito n. 1 relativo all'adeguatezza della tecnica operatoria, ignorando del tutto i rilievi del Prof. [redacted] in merito al non ottimale posizionamento della Protesi"** - cfr. pagg. 7-8 della comparsa).

In ordine al primo punto, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui la difettosità del dispositivo medico può essere dimostrata con la sola prova dell'insicurezza del prodotto, desumibile anche in via presuntiva (cfr. Cass. n. 20985/2007: **"nell'ipotesi di responsabilità civile da prodotti difettosi, disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, il danneggiato deve provare il danno, il rapporto causale con l'uso del prodotto e che questo uso ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative, tali da evidenziare la mancanza della sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. citato, mentre il produttore è tenuto a dimostrare che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione"**), fermo che il difetto del prodotto non si identifica con la mancanza di una assoluta certezza o di una oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza. Ora, nel caso in esame, non è rilevante che **"tutte le protesi a grande diametro metallo-metallo [...] hanno presentato sovrapponibili tassi di revisione"**, a fronte della conclusione dei CTU per cui il verificarsi di una dispersione di ioni metallo di cromo e cobalto dalla protesi (metallosi) dopo circa otto anni dall'intervento ha cagionato il fallimento protesico, evidenziando **"un'usura protesica abnorme"**. È, infatti, evidentemente contrastante con i requisiti minimi di sicurezza richiesti dall'utenza il rischio di dispersione nel sangue di ioni di metallo fuoriusciti dalle protesi, ciò che, d'altra parte, rileva anche il CTP (cfr. osservazioni Dott. Po a pagg. 37 - 38 della relazione), che si limita a sottolineare, su un diverso

piano, come *"Alla data dell'impianto MOM nel signor [REDACTED], in Italia come in molti altri paesi europei e americani, la scelta di accoppiamento metallo-metallo rappresentava una delle possibilità più idonee per una ripresa della funzionalità"*. A posteriori, peraltro, l'indicazione promanante da Società Scientifiche ortopediche internazionali e nazionali di cessare l'impiego di simili protesi evidenzia come le conseguenze negative del loro utilizzo superassero i benefici attesi e, dunque, fossero non rispondenti all'esigenza terapeutica loro propria.

Ai fini della ricostruzione della causalità materiale di fatto, valgono le regole di cui agli articoli 40 e 41 c.p., secondo la regola di giudizio del "più probabile che non". Nel caso in esame, i CTU danno atto di una metallosi - come da cartella clinica relativa al ricovero presso [REDACTED] dal 24.5.2015 al 29.5.2015 - posta in correlazione causale diretta con l'impianto della protesi e rispetto alla quale nessun rilievo muovono i consulenti di parte.

Non emergono, nel caso in esame, elementi ulteriori ascrivibili alla condotta del paziente o a non ottimali pratiche nel posizionamento della protesi, tali da incidere sul nesso causale come ritenuto in sede di relazione definitiva nel procedimento N.R.G. 1136/17 e rispetto alla cui valutazione questo Giudice ritiene di non doversi discostare, non essendosi evidenziati indicatori tali da far ritenere un diverso decorso causale (neppure il Dott. [REDACTED] mette in dubbio che vi sia stata dispersione di ioni metallici, limitandosi a sottolineare un posizionamento *"non preciso"* della protesi che, tuttavia, avrebbe solo aggravato la metallosi).

Deve evidenziarsi, infine, che quanto all'eziologia alternativa della metallosi per posizionamento errato della protesi in sede di intervento eseguito presso l'Ospedale di Pontremoli il 10.4.2006, punto in ordine al quale è stato richiesto specifico chiarimento ai CTU, gli stessi hanno evidenziato che *"l'intervento chirurgico eseguito può dirsi ben riuscito avendo lo stelo impiantato una inclinazione discostata dal 45° (posizione ottimale di impianto) di circa- 8° e rientrando tale variazione nei parametri di non sostanziale maggior incidenza di pseudotumore rispetto a protesi più centrate [...] il fallimento protesico è riconducibile ad una reazione locale (metallosi o granulocitosi) scatenata al rilascio di detriti metallici delle componenti protesiche su cui il posizionamento del cotile non ha esercitato un significativo ruolo causale."* (pagg. 49 - 50).

Posta la pacifica sussistenza del nesso causale materiale tra evento e danno, ciò che risulta dirimente è la verifica circa le conoscenze tecniche dell'epoca, avendo [REDACTED] - ferme le considerazioni di cui sopra, rispetto a tale ultima società - e [REDACTED] richiamato le conclusioni peritali in ordine all'assenza di evidenze scientifiche, quanto meno fino al 2009 - 2010, in merito ai rischi connessi all'impiego delle protesi metallo - metallo.

Se è vero, infatti, che quella da prodotto difettoso è una responsabilità presunta (cfr. Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018; Cass. n. 11317/2022), poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, nondimeno, l'articolo 118 del codice del consumo esclude espressamente la ricorrenza della responsabilità in parola se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione del prodotto, non permetteva ancora di considerarlo come difettoso (*"La responsabilità è esclusa: [...] e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso"*).

D'altro canto, la conoscenza e conoscibilità della pericolosità del presidio sanitario difettoso rilevano - sotto altro profilo - anche in punto di elemento soggettivo, di cui l'attore deve fornire la prova ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043.

Sotto tale aspetto devono svolgersi ulteriori considerazioni.

È pacifico che, nel 2006, anno di installazione della protesi, fossero sconosciute alla comunità scientifica le potenziali implicazioni dannose dell'impiego di protesi metallo - metallo. D'altra parte, le stesse erano certamente note a partire dal 2010 e, comunque, conoscibili già nel 2009 - anno di ritiro dal mercato statunitense e australiano (cfr. pag. 27 della relazione definitiva) -.

A fronte di tale informazione, tuttavia, non è stato operato alcun ritiro precauzionale delle protesi in questione, ritiro che sarebbe avvenuto tre, o, al più, quattro anni dopo l'intervento subito dal Picciolli,

il quale, solo dopo ulteriori quattro anni (nel 2014) ha manifestato le algie, sfociate nei primi accertamenti diagnostici.

Tale condotta deve essere adeguatamente tenuta in considerazione, in quanto valevole a manifestare sia la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, sotto il profilo della negligenza, sia in considerazione del fatto che la condotta alternativa lecita (il ritiro precauzionale nel 2009 -2010) avrebbe certamente evitato il concretizzarsi del danno. Ciò si evince dalle conclusioni, adeguatamente motivate dai CTU e rispetto alle quali non risultano elementi che inducano questo Giudice a discostarsene, per cui l'usura della protesi (nel caso in questione definita "*abnorme*") è direttamente correlata alla durata della permanenza *in loco*, di regola superiore ai dieci anni. Ebbene, se il ritiro fosse stato effettuato dopo tre (o, al massimo, quattro) anni dall'installazione, se ne deduce che detti fenomeni di usura sarebbero stati insussistenti (cfr. pagg. 29 – 30 della relazione), posto che "*Nel caso specifico risulta che il Piccioli, a distanza di circa 8 anni dall'intervento, abbia presentato un quadro algo-disfunzionale di grave entità per il verificarsi di una metallosi (Cobalto e Cromo) con raccolta periprotetica responsabile di mobilitazione asettica dell'impianto*" (cfr. pag. 28 della CTU).

A identiche conclusioni, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza di legittimità in caso del tutto sovrapponibile (ove parte in causa era proprio [redacted]) nella recentissima ordinanza n. 7629/2025.

La posizione di Istituto [redacted]

Riconosciuta la sussistenza degli elementi di fattispecie ex art. 2043 c.c., sulla scorta delle superiori considerazioni, rispetto a [redacted], deve, a questo punto, analizzarsi la posizione dell'Istituto, presso cui era eseguito un primo intervento di "revisione totale con rischi locali aumentati", in data 25.5.2015, in esito alla diagnosi di metallosi con grave lisi di tutto il femore prossimale (a cui aveva fatto seguito una seconda operazione chirurgica eseguita presso gli Istituti Ortopedici [redacted] l'8.7.2015).

La censura si incentra sia sull'insorgenza di infezione nosocomiale sia sull'operato dei sanitari, sotto il profilo di dimissione intempestiva, mancata esecuzione di consulenza infettivologica e anticipazione del trattamento riabilitativo rispetto alle tempistiche ritenute consone, stante il rischio infettivo.

La fonte del rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero è un atipico contratto a prestazioni corrispettive, da cui insorgono a carico dell'ente, accanto a obblighi *lato sensu* alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, paramedico e dell'approntamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, ciò che va a definire la prestazione complessa di assistenza sanitaria.

Nel caso in esame, viene in considerazione, in particolare, un'ipotesi di responsabilità della struttura per fatto proprio, considerato che non è esplicitata in CTU un'incidenza causale delle condotte ascrivibili al personale medico (dimissione intempestiva, mancata esecuzione di consulenza infettivologica e anticipazione del trattamento riabilitativo). Deve, infatti, sottolinearsi che solo rispetto all'infezione nosocomiale i CTU evidenziano ulteriori necessità terapeutiche e l'aggravio algo-disfunzionale (cfr. pagg. 30 e ss. della relazione: "*il posizionamento di una protesi difettosa rappresenta inequivocabilmente la fonte responsabilizzante che rende ragione del diritto risarcitorio del [redacted] unitamente, sebbene in misura percentualmente inferiore in termini di rilevanza causale, all'infezione protesica contratta all'Istituto Humanitas.[...] Quanto accertato è esclusivamente ascrivibile alla metallosi ed all'infezione periprotetica.*").

Il fondamento della responsabilità diretta dell'ente è individuato nell'articolo 1228 c.c..

Il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto e allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.

Il regime probatorio della causalità attiene alla prova del danno. Pertanto, compete al paziente - creditore dimostrare che la condotta della struttura abbia causalmente prodotto il danno lamentato, mentre il fallimento della relativa prova o la prova contraria si pongono come ostativi a ogni ulteriore valutazione degli aspetti soggettivi, con la precisazione che, quanto all'infezione nosocomiale, l'accertamento del nesso causale deve essere rigorosamente condotto tenuto conto delle condizioni del paziente all'ingresso

è delle tempistiche di insorgenza dell'infezione, mentre, quanto alla colpa, presunta ai sensi dell'art-1218, ricade sulla struttura la dimostrazione della causa non imputabile, riconducibile al fatto della vittima, del terzo o a evento naturale.

Devono, infine, trovare applicazione le coordinate penalistiche sulla causalità, spettando all'attore la prova dell'efficienza causale della condotta rispetto all'evento lesivo. È altresì principio noto che, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass.civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581).

L'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il Giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma ed escludendo possibili cause alternative.

Tanto premesso, è pacifica la conclusione di un contratto di ospitalità tra l'attore e la convenuta.

Altresì può dirsi pacifica la sussistenza di infezione nosocomiale contratta dal [REDACTED] nel corso dell'intervento eseguito presso Humanitas, tenuto conto dei ristretti tempi di manifestazione e del *"noto aggravio di rischio infettivologico nelle metallosi"* (pag. 29 della relazione).

Quanto all'insorgenza dell'infezione nel corso della ridetta operazione chirurgica, è sufficiente rilevare che, da referto operatorio [REDACTED] del 25.5.15 (*cf.* pag. 7 della CTU) risulta che, all'ingresso, il paziente non presentasse alcuna infezione, di cui, invece, è dato atto nel controllo clinico del 6.7.15 (*cf.* pag. 9), cioè circa quaranta giorni dopo il reimpianto, secondo tempistica ritenuta dai CTU congruente con l'esecuzione dell'intervento in questione, e che, secondo il criterio topografico, l'insorgenza dell'infezione si è verificata nel sito chirurgico interessato dall'intervento.

D'altro canto, lo stesso Istituto [REDACTED], nella propria comparsa di risposta, a ben vedere, non contesta l'insorgenza dell'infezione nosocomiale in esito all'intervento eseguito in detta struttura, limitandosi a evidenziare come il danno da metallosi ne sia antecedente causale, sottolineando il minor apporto di [REDACTED] nella causazione del danno e, comunque, chiedendo di essere tenuta indenne dalle società produttrice, importatrice e distributrice della protesi (pag. 6 comparsa: *"i CTU nel rispondere al quesito peritale n. 8) hanno evidenziato come il danno ascrivibile alla metallosi (e quindi imputabile alle società [REDACTED], rappresenti ben i 2/3 del danno subito dal sig. [REDACTED], mentre quello conseguente all'infezione verificatasi presso [REDACTED] solo la misura residuale di 1/3. Si ritiene pertanto che ove il Tribunale dovesse ritenere fondata la domanda avversaria, essendo il danno da metallosi antecedente causale all'intervento eseguito presso Humanitas nel 2015 durante il quale si verificò la lamentata infezione, dei danni conseguenti a tale metallosi dovranno essere ritenute responsabili esclusivamente le società [REDACTED], non potendosi ravvisare alcun vincolo di solidarietà passiva in capo ad [REDACTED]"*).

Sulla scorta di tali rilievi, risulta la responsabilità di [REDACTED] nei termini di cui nel prosieguo, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova della causa non imputabile.

Nel caso in esame, infatti, [REDACTED] si limita ad addebitare a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] Italia la responsabilità dell'infezione, sul rilievo per cui *"I danni lamentati dal ricorrente, infatti, ove provati, risultano essere per la maggior parte conseguenza della metallosi dovuta ad un difetto della protesi impiantatagli"* (pag. 7 comparsa). Tale assunto deve essere condiviso, con la precisazione che la condotta addebitata a [REDACTED] ha una sua specificità e si identifica, infatti, nella difettosa asepsi degli ambienti (e non nell'aver cagionato la metallosi). Neppure nella ricostruzione del [REDACTED] il verificarsi della metallosi è ascritto a una qualche attività riconducibile a [REDACTED] (né diversamente potrebbe essere, posto che l'intervento è stato eseguito proprio per porre rimedio all'usura della protesi), rilevando, invece, il diverso aspetto del danno alla salute conseguente all'infezione contratta in sala operatoria per non averne garantito la sterilità, rispetto alla quale la struttura non ha fornito alcuna prova contraria.

Quantificazione del danno

Quanto all'inabilità temporanea differenziale, muovendo da esigenze medie di cura in casi analoghi, i CTU individuano tre mesi a totale e sei mesi al 50%, con postumi permanenti (esito di artroprotesi complicata di anca), stabilizzati e insuscettibili di miglioramento, e riconoscimento dell'invalidità civile all'80%. Il grado percentuale di invalidità permanente, stimato nella misura differenziale del 15%, muovendo dall'attuale menomazione accertata pari al 30%, è ritenuto ascrivibile alla metallosi per 2/3 e all'infezione per 1/3.

Risulta, poi, il prepensionamento del [REDACTED], in precedenza veterinario dell'AUSL TNO, in esito al giudizio di inidoneità al lavoro proficuo e di *handicap* in situazione di gravità, formulato nel gennaio 2016.

I CTU hanno dato atto, infine, di un disturbo dell'adattamento con umore depresso e di grave compromissione statico-motoria.

Non risultano documentate spese mediche.

Tanto premesso, questo Giudice, pur consapevole di difformi orientamenti, ritiene di dover fare applicazione dei criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità antecedente all'approvazione della tabella unica nazionale, richiamando il chiaro disposto normativo dell'art. 5 c.1 d.P.R. 12/2025.

Ai fini della personalizzazione del danno morale, poi, non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili al dolore di comune riferibilità derivante da lesioni di quella specifica entità, in un soggetto di quella specifica età anagrafica. È necessario, infatti, che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti profili di concreta inerenza all'esperienza personale, propria del singolo. Diversamente, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, poiché le conseguenze ordinarie che discendono dalla lesione sono già integralmente risarcite attraverso il meccanismo di liquidazione "tabellare" (cfr. in particolare Cassazione c sentenza n. 21939 /2017: *"Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità"*).

Ora, nel caso in esame, la necessità di sottoporsi a due interventi chirurgici, il prepensionamento, con definitiva perdita della capacità lavorativa all'età di 64 anni (e con la precisazione che il [REDACTED] ben avrebbe potuto svolgere la propria attività, come dipendente, quanto meno per ulteriori tre anni), l'insorgenza di patologia psichiatrica, lo stravolgimento della quotidianità del [REDACTED] dovuto alla notevole compromissione della capacità di deambulazione, che ha condotto a certificazione di invalidità civile all'80%, oltre a un travagliato iter sanitario, costellato di ripetuti ricoveri e protrattosi per oltre due anni, sono elementi tali da giustificare la richiesta personalizzazione. Si evidenzia, in proposito, che a sostegno di detta personalizzazione non si pongono considerazioni quali la gravità delle lesioni, l'età e il sesso del danneggiato – già ricomprese nella liquidazione secondo parametri *standard* – ma le ulteriori peculiarità valorizzabili nel caso concreto e, cioè, l'intensa e prolungata sofferenza, riverberatasi anche sotto il profilo psicologico e la fine anticipata della carriera medica del Picciolli.

Tali conclusioni sono peraltro avallate anche dalla CTU (cfr. pagg. 36 -37), che dà atto dell'“intensa sofferenza in relazione sia all'entità che al decorso della lesione ed alla fase di menomazione”, con valutazione del grado di sofferenza come “medio - elevato”.

Si stima dunque equo operare un incremento pari al 20%, sia con riferimento al danno biologico sia temporaneo che permanente.

Deve quindi provvedersi alla liquidazione come di seguito:

Età del danneggiato alla data del sinistro	63 anni
Percentuale di invalidità permanente	15%
Punto danno biologico	€ 3.211,51
Punto base I.T.T.	€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale	90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	180
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 33.239,00
Invalidità temporanea totale	€ 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 10.350,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 20.700,00
Totale generale:	€ 53.939,00

A tale somma deve aggiungersi quella di € 10.787,8 a titolo di personalizzazione, addivenendosi così all'importo di € 64.726,8.

Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore, pertanto, non è liquido e si converte in debito di valuta (dunque sottratto alla rivalutazione) solo al momento della liquidazione.

Nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta, cioè la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. *taxatio*) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, nel caso in esame da individuarsi in misura pari al saggio legale, per ragioni di uniformità di trattamento con casi analoghi. Se tutto questo è vero, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta non può che essere quello di emissione della sentenza.

Si addivene, così, ai seguenti importi:

- Importo devalutato al momento del sinistro: € 53.215,12
- Totale Rivalutazione: € 11.547,68
- Totale Interessi: € 7.354,07
- Rivalutazione + Interessi: € 18.901,75
- Capitale Rivalutato + Interessi: € 72.116,87

Oltre a tale somma, sono dovuti interessi al saggio legale dalla presente sentenza al saldo effettivo, gravante, quanto ai rapporti interni, per i 2/3 su [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e per la restante parte su [REDACTED].

In ordine ai danni patrimoniali, come detto, non risultano documentate spese mediche, né il pagamento del compenso al consulente di parte.

Risulta poi che il [REDACTED] percepisce pensione diretta di inabilità pari a € 54.836,57 annui a decorrere dal 24.9.2016 (doc. 8 parte attrice).

Il danno patrimoniale da anticipato pensionamento consiste nello scarto tra il trattamento in quiescenza cui il danneggiato avrebbe avuto diritto se avesse lavorato fino al massimo dell'età consentita e il minor importo invece erogato in conseguenza della cessazione anticipata dell'attività (con la precisazione che, nel caso in esame, il metodo di calcolo impiegato è di tipo misto contributivo – retributivo). Ciò non esclude, poi, l'eventuale sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante dovuto alla riduzione del reddito, laddove il trattamento pensionistico sia inferiore a quello percepito nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Sebbene non risultino prodotte in giudizio le buste paga antecedenti al sinistro, sono in atti le dichiarazioni dei redditi successive alla percezione della pensione (a partire, cioè, dall'anno 2017, con riferimento al 2016, che riporta un parziale relativo allo stipendio percepito da AUSL e un parziale erogato da INPS).

Deve, poi, evidenziarsi che la contestazione operata dai convenuti e dalla terza chiamata rispetto al conteggio effettuato nella seconda memoria ex art. 183 del [REDACTED] riguarda unicamente il risultato di calcolo (*"in merito alla quantificazione del danno asseritamente subito alla capacità lavorativa specifica, i calcoli avversari hanno evidenziato un presunto danno pari ad Euro 113.563, ben lontana dalla richiesta di Euro 478.420 a titolo di danno patrimoniale formulata nel ricorso introduttivo."* - pag. 2 terza memoria ex art. 183 di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) e il fatto che non vi è prova che il Picciolli avrebbe continuato l'attività libero professionale fino a 80 anni (*"nessuna prova sia stata fornita in merito all'asserito aumento di Euro 6.021 annui se il ricorrente avesse potuto lavorare fino a 80 anni, né che il ricorrente stesso avrebbe realmente continuato a lavorare sino a tale età"* - pag. 2 terza memoria ex art. 183 di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]).

Posto che, pertanto, l'importo di € 68.722,00 (stipendio annuo del [REDACTED] al momento del prepensionamento) è dato non contestato e comunque congruente con le risultanze del modello unico 2017, il lucro cessante dovuto alla perdita di guadagno prima del 6.2.2019 (data di decorrenza della pensione di vecchiaia) è pari a:

- € 4022 (anno 2016) dato dalla differenza tra lo stipendio annuo dell'epoca (68.722) e quanto effettivamente percepito in parte da AUSL e in parte da INPS (tot. 64.000);
- € 13.885 (anno 2017);
- € 13.885 (anno 2018);
- € 1332,5 (anno 2019, con riferimento ai soli 35 giorni in cui il [REDACTED] sarebbe stato lavoratore attivo, dato dalla differenza, rapportata a tale periodo, tra quanto sarebbe stato percepito a titolo di stipendio e quanto effettivamente erogato a titolo di pensione).

Si addivene, così, alla somma di € 33.124,5. Spettano, inoltre, interessi e rivalutazione con riferimento alle singole scadenze di pagamento sino alla presente sentenza, oltre interessi legali sull'importo così determinato dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Nessuna prova vi è, invece, del fatto che il [REDACTED] avrebbe continuato a lavorare anche oltre i 67 anni; d'altro canto, detta contestazione operata dalle società convenute e dalla terza chiamata è frutto di un fraintendimento. Invero, il riferimento all'età di 80 anni operato da parte attrice non è volto a individuare un limite temporale entro il quale il [REDACTED] si sarebbe dedicato all'attività libero professionale, ma a parametrare un orizzonte cronologico di percezione della pensione, tenuto conto dell'età media di soggetto di sesso maschile.

Sul punto, deve tuttavia evidenziarsi che, non essendo prodotti né il dettaglio delle precedenti buste paga, né l'estratto conto contributivo – che era onere della parte allegare –, neppure a mezzo CTU sarebbe possibile determinare l'eventuale incremento del trattamento pensionistico (peraltro

verosimilmente esiguo, tenuto conto delle modalità di calcolo "miste") che al [REDACTED] sarebbe spettato, laddove avesse effettivamente continuato a lavorare fino al 5.2.19.

Spese

Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la precisazione che l'art.1 del D.M.55/2014 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto *"il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima"* (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023):

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	[REDACTED]
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	[REDACTED]
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	[REDACTED]
Fase decisionale, valore medio:	[REDACTED]
Compenso tabellare (valori medi)	€ [REDACTED]

oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti, nonché spese per CTU.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MASSA,

SEZIONE CIVILE,

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], con la chiamata in causa di [REDACTED], nonché sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] SRL così dispone:

CONDANNA [REDACTED] in solido tra loro a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 72.116,87 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

CONDANNA [REDACTED] in solido tra loro a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 33.124,5 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione con riferimento alle singole scadenze di pagamento sino alla presente sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

CONDANNA [REDACTED] in solido tra loro a rifondere in favore di [REDACTED] le spese di lite, liquidate in €

[REDACTED] per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge dovuti;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico di [REDACTED]
[REDACTED] in solido tra loro.

MASSA, li 09/10/2025

IL GIUDICE

Dr. Valentina Prudente